



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0005283 - 26/04/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/LGS:sc

Roma, 26 APR. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Mantova
Via I. Alpi, 4
46100 Mantova

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 4/2016_Deontologia_Subentro_a_collega_sospeso.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 15 gennaio nella quale l'Ordine chiede di sapere se un iscritto che sia stato sospeso dall'esercizio della professione debba egualmente provvedere a comunicare all'Ordine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Codice deontologico, il nominativo del collega che lo sostituirà nell'attività professionale nel periodo di inibizione dell'esercizio della professione.

Si chiede altresì di sapere se l'Ordine in tali casi debba procedere con apposita delibera o richiesta per avere i nominativi dei professionisti che sostituiscono gli iscritti sospesi.

In merito alla questione sollevata, si precisa quanto segue.

L'art. 16, comma 9, del Codice deontologico della professione, entrato in vigore lo scorso 1° marzo, stabilisce che *"In caso di sospensione, o di altro temporaneo impedimento di un professionista, il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dello studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche"*. Come può osservarsi, la norma fa riferimento a casi in cui il subentro si renda necessario in seguito al sopravvenire di circostanze (sospensione dall'esercizio della professione ovvero impedimento anche temporaneo) che non consentono al professionista di proseguire la propria attività professionale.

Si osserva a tal proposito che il Codice deontologico non prevede, in capo all'iscritto, un obbligo di comunicare all'Ordine il nominativo del professionista che lo sostituirà per il periodo di sospensione. E' previsto, invece, all'art. 23, comma 2, che il professionista, laddove non possa proseguire nell'assolvimento dell'incarico per gravi motivi che ne impediscono il corretto svolgimento (come nel caso di sospensione), debba informare tempestivamente la propria clientela, ritenendosi, che, in tal caso, l'individuazione del sostituto competa all'iscritto sospeso onde arrecare ai clienti il minor disagio possibile (e sempre garantendo ad essi il diritto di gradimento). Laddove ritenga opportuno verificare l'avvenuta sostituzione dell'iscritto sospeso, l'Ordine, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 12, lett. b), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, potrà richiedere allo stesso il nominativo del collega subentrato senza la necessità di procedere ad apposita delibera.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione